



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore [Estensore]
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi.....	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 03.12.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

La società ricorrente era titolare di due conti correnti presso la banca resistente, di cui uno acceso il 2.11.2000 ed estinto l'11.10.2007 e l'altro acceso il 28.12.2001 ed estinto il 10.10.2007.

In relazione a tali conti, la società ha chiesto all'ABF:

- la restituzione di tutte le somme – eventualmente determinate a seguito di consulenza tecnica d'ufficio – indebitamente percepite dalla banca a titolo di anatocismo, commissioni e competenze extrafido e di massimo scoperto, addebitate sui conti di cui sopra;
- il riconoscimento di interessi di legge, rivalutazione monetaria e danni da lucro cessante nella misura da determinarsi, in via equitativa, ex art. 2056, comma 1, c.c.

Con reclamo del 29.1.10, la parte ricorrente aveva avanzato tali richieste previo ricalcolo delle competenze legittimamente spettanti alla banca. Nella replica dell'8.2.10, l'intermediario ha opposto un rifiuto (cfr. infra "Controdeduzioni").

Pertanto, la società ricorrente chiede in questa sede:

1. la ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., sottolineando che si tratta di "somme da determinarsi a seguito di eventuale consulenza tecnico contabile d'ufficio.";

2. il risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento delle somme trattenute dalla banca dalla data dei singoli addebiti fino alla ripetizione degli importi, che se posseduti ex tunc sarebbero stati impiegati dalla ricorrente "nelle consuete forme di investimento imprenditoriale per ricavarne un lucro finanziario.". Tale risarcimento – secondo la ricorrente – può essere determinato ex art. 2056, comma 1, c.c. e "viene di fatto quantificato dalle corti di merito, applicando alla somma indebitamente trattenuta un saggio ricavato dalla media ponderata tra il rendimento dei titoli di Stato e il tasso degli interessi legali, per tutto il periodo del mancato utilizzo delle somme indebitamente trattenute sino alla loro ripetizione.".

Nelle proprie controdeduzioni, la banca – che ha preliminarmente eccepito l'incompetenza dell'ABF per le operazioni addebitate prima dell'1.1.07 – ha chiesto di respingere il ricorso, ritenendo di aver agito conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia e concordato contrattualmente con la cliente.

Con riferimento alla presunta applicazione di interessi anatocistici, la parte resistente ha precisato, tra l'altro, che:

- nella citata replica dell'8.2.10, aveva confermato la correttezza del proprio operato, evidenziando che:

1. aveva contabilizzato trimestralmente, sin dall'apertura dei rapporti con la ricorrente, gli interessi debitori e creditori ai sensi dell'art. 120, comma 2, del TUB;

2. la pari periodicità assicurava la piena legittimità dell'esecuzione del contratto da parte della Banca, in forza della norma di legge citata ed anche della

delibera del CICR del 09.02.2000, che aveva previsto il termine dell'1.7.00 per l'adeguamento delle clausole contrattuali che prevedevano una diversa periodicità della capitalizzazione degli interessi.

- la sentenza delle SS.UU. n. 21095 del 4.11.04, non aveva fatto altro che aggiungere confusione ed incertezza alla querelle;
- l'evoluzione normativa in materia riguardava la tutela dei consumatori, "categoria alla quale l'attrice non appartiene".

In ordine alla contestazione dell'applicazione di commissioni e competenze extra-fido e di massimo scoperto, l'intermediario ha fatto presente, tra l'altro, che:

- risulta, da verifiche interne, la sola applicazione della c.m.s.;
- tale commissione è stata applicata come riportato nelle specifiche voci corrispondenti, come si evince dalla documentazione contrattuale (anche documenti di sintesi) allegata;
- l'addebito della c.m.s. sostanzia il pagamento da parte del correntista di una spesa afferente il rapporto creditizio, ma non costituisce una componente degli interessi od una modalità di loro calcolo, essendo destinata ad operare e a remunerare la messa a disposizione dei fondi alla clientela;
- dalla documentazione inviata alla cliente nel 2007 si evince su uno dei due conti, relativamente al solo terzo trimestre 2007, l'addebito di € 62,50 quale "Spese di tenuta fido" conteggiate a recupero dei costi di istruttoria, gestione e revisione della pratica di fido secondo quanto riportato nell'e/c (data valuta 30.9.07).

Diritto

Il Collegio rileva, preliminarmente, la propria incompetenza a pronunciarsi in ordine a domande e rapporti anteriori al 1° luglio 2007.

Sempre in via preliminare, il Collegio rileva la propria incompetenza a disporre una consulenza tecnica di ufficio nell'ambito del procedimento regolato dall'art. 128-bis t.u.b. e dalla normativa che ha dato ad esso attuazione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 513 del 11 marzo 2011

Ciò premesso, in merito ai fatti successivi al 1° luglio 2007 avanzati dalla ricorrente il Collegio, rilevata la loro assoluta genericità, ritiene il ricorso inammissibile per carenza assoluta di prova dei fatti posti a fondamento della domanda.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE